

Accoglienza e inclusione dei migranti

15° Corso Assistenti familiari

Cascina Brandezzata, sabato 2 aprile 2022

***Alessia Di Pascale (P.A. Diritti umani e
protezione internazionale - UNIMI)***

Fonti normative

- **Testo unico sull'immigrazione**
 - Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n° 286, G.U. 18/08/1998
 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione)

Ingresso

- Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.
- Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

Ingresso

- Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.
- L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.

Presenza irregolare

- Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di inespellibilità previsti dalla legge.
- I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso.
- E' irregolare:
 - il cittadino non UE che entra in Italia senza documenti (passaporto o documento di riconoscimento e visto);
 - il cittadino extracomunitario che, entrato regolarmente in Italia, ha perso i requisiti necessari per il soggiorno.

INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO

- L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).
- I decreti-flussi normalmente prevedono una riserva di quote per i cittadini provenienti da paesi con i quali lo Stato ha concluso accordi per la regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.

Sanzioni

- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Decreto flussi 2020

- A presentare la richiesta deve essere un **datore di lavoro, italiano o straniero, regolarmente residente in Italia.**
- Dal 13 ottobre disponibili online i **moduli da utilizzare**, diversi in base alla categoria di appartenenza.
- L'invio deve essere effettuato in modalità telematica sul portale dedicato, <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, **accessibile solo tramite SPID, Identità Digitale.**

Date differenziate per l'invio

Data di avvio delle domande	Categoria di appartenenza	Scadenza della domanda
22 ottobre 2020	lavoratori non stagionali, lavoratori autonomi e conversioni	31 dicembre 2020
27 ottobre 2020	lavoratori stagionali	31 dicembre 2020

Decreto flussi 2020

- È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non UE subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che possono fare ingresso in Italia quest'anno.
 - 12.850 lavoratori autonomi e subordinati non stagionali, comprese le quote per le conversioni,
 - 18.000 lavoratori subordinati stagionali
- Sono previste 18.000 posti per cittadini non comunitari residenti all'estero, per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
 - La quota riguarda lavoratori subordinati stagionali cittadini non-UE: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Decreto flussi 2020

Nell'ambito della quota di 12.850 lavoratori non stagionali, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria

Conversioni

- Nell'ambito della quota di 12.850 lavoratori non stagionali è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di complessivi 6150 permessi:
 - a) 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - b) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Decreto flussi 2021

- Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
- Le quote stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia

Le sanatorie in Italia

1. 1986
2. 1989
3. 1995
4. 1998
5. 2002
6. 2009
7. 2012
8. 2020

Totale prime 7 sanatorie: 2.800.000 stranieri

Sanatoria

- **L'ARTICOLO 103 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34** ha previsto la possibilità di far emergere i rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal **31 ottobre 2019** non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno .
- possibilità per il datore di lavoro italiano o straniero di **sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020;**
- possibilità per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal **31 ottobre 2019** di chiedere un permesso di soggiorno della durata di **sei mesi**.

SANATORIA 2020

- **I LAVORATORI POTEVANO ESSERE ASSUNTI SOLO NEI SEGUENTI SETTORI DI ATTIVITA'**
 - agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e altre attività connesse;
 - assistenza alle persone affette da patologie o handicap che limitano l'autosufficienza;
 - lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Scadenza per invio delle domande: 15 agosto 2020.

Totale delle domande ricevute: **207.542**. 177 mila su 207 mila, ovvero l'85 per cento del totale, sono state presentate da datori di lavoro per regolarizzare lavoratori domestici o addetti alla cura della persona

L. 8 dicembre 2020 di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (c.d. decreto immigrazione e sicurezza).

- Il provvedimento, in primo luogo, estende la **convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro** di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quello per assistenza minori;
- vieta l'espulsione anche nel caso di rischio di violazione del diritto al **rispetto della vita privata e familiare**. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- Il termine per la **conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione** e ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi.

Permesso per assistenza minori

- Il **Tribunale per i minorenni**, per **gravi motivi** connessi con lo sviluppo psicofisico e **tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore** che si trova nel territorio italiano, può autorizzare **l'ingresso o la permanenza del familiare**, per un **periodo di tempo determinato**, anche in deroga alle altre disposizioni di cui al D. lgs. 286/1998. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.
- **NOVITA' !!** Il Permesso per assistenza minori, ove ne ricorrano i requisiti, **può essere convertito in permesso per lavoro.**

permesso di soggiorno per protezione speciale

Divieto di espulsione dello straniero se comporta una violazione del diritto al rispetto della *sua*

vita privata e familiare, a meno che *sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.*

Si tiene conto:

- della natura e dell'effettività dei vincoli familiari;
- del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
- della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale
- Esistenza di legami sociali, culturali e familiari nei paesi di origine

Durata biennale, prorogabile – consente di lavorare

Possibilità di conversione in un permesso per lavoro subordinato o autonomo alla sua scadenza